

COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio di Polizia Municipale

Reg. Ord.20/ 2009

Prot. n 4895/09

Rif. P.v. n. 05/RLS/09 del 21/05/2009

Monte Colombo, 22/06/2009

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (art. 18 legge 24/11/1981 n. 689)

IL SINDACO

Visto il processo verbale di accertamento del 21/05/2009, n. 05/RLS72009 elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Monte Colombo (RN) a carico della ditta *****, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora ***** nata a ***** il ***** e residente in ***** Via ***** n. ***, per la violazione dell'ordinanza comunale n. **44 del 18/06/2003** concernente la regolamentazione e la disciplina relativa alla pulizia dei cortili delle case, orti e giardini, lotti non edificati e terreni lasciati in stato di incuria e abbandono da parte dei proprietari o conduttori, in quanto: *quale proprietario dei terreni in area privata distinti catastalmente al Fg 14 Mappale 1127, 1128, 1129, 1130,1141, 1142 siti in Via De Gasperi (località Taverna del Comune di Monte Colombo) non provvedeva a mantenere il proprio terreno in stato di ordinaria pulizia tale da salvaguardare l'igiene pubblica e garantire il massimo decoro, nella circostanza, non provvedeva allo sfalcio dell'erba alta;*

Premesso che il suddetto verbale di contestazione identifica l'avvenuto accertamento, quale momento conclusivo delle indagini, alla data di stesura dello stesso;

Considerato che il verbale di contestazione contiene tutti gli elementi necessari per la sua validità;

Preso atto che il processo verbale di accertamento è stato regolarmente notificato in data 25/05/2009 ai sensi di legge e nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 all'obbligato in solido, come sopra generalizzato;


Esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, dalla ditta *****, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora ***** in data 19/05/2009 e ritenuto che dagli stessi non risultano elementi tali da inficiare la fondatezza degli addebiti mossi dagli organi accertatori;

Preso atto che la parte interessata non ha espresso per iscritto ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della Legge 689/1981 richiesta di essere sentita dall'autorità competente all'emanazione della sanzione amministrativa;

Ritenuto che dalla complessiva valutazione degli atti risulta provata la fondatezza degli accertamenti;

Rilevato che l'Ordinanza Comunale n. 44/03 del 18/06/2003 violata prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 (sanzione principale) ed una sanzione accessoria consistente nell'obbligo di provvedere alla pulizia dei luoghi oggetto di accertamento entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;

Ritenuto di dover determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell'art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione (ottemperando all'obbligo imposto dalla sanzione accessoria mediante pulizia e allo sfalcio dei luoghi oggetto di accertamento) nonché alle condizioni economiche dell'agente, nella misura del minimo edittale previsto, pari alla somma di euro 25,00 oltre alle spese di procedura e notifica per un importo di Euro 7,00;



COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA

Considerato l'art 8 della Legge 689/81 e ritenuto che, nella fattispecie non ricorra l'ipotesi dell'istituto del "Cumulo Giuridico o concorso formale di norme", bensì il concorso materiale di illeciti, in quanto la stessa violazione all'ordinanza n. 44/03 è stata commessa mediante l'incuria di 06 terreni (pluralità di omissioni);

Ritenuto di dover applicare la somma aritmetica della sanzione pecuniaria del minimo per i singoli illeciti (Euro 25,00 x n. 06);

Ritenuto: - che le motivazioni del presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, sono state dettagliatamente espresse nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche sopra esposte

-che la motivazione *per relationem* è pienamente legittima in quanto le ragioni alla base del provvedimento sono esplicate mediante riferimento al Verbale di accertamento n. 05/RLS/ 09 del 21/05/2009 che, in quanto notificato all'obbligato in solido, entra nella sua sfera di conoscibilità legale e, quindi nella sua disponibilità;

- che non sono applicabili i termini generali di cui all'art. 2 comma 3° della legge n. 241/1990, in quanto incompatibili con quelli previsti per il procedimento sanzionatorio dalla legge n. 689/1981, che risulta legge speciale, organica e compiuta;

- che non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28 della Legge 689/1981

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale n. 08 del 27/02/2009

ORDINA

Alla ditta ****, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora *****, di versare la somma di Euro 150,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Ordinanza Comunale n. 44/2003 (Euro 25,00 per n. 06 lotti di terreno ineditato + Euro 7,00, per spese di procedimento e notifica sostenute per il verbale di contestazione n. 05/RLS/09, + Euro 5,60 per spese di notifica del presente atto, per un totale, quindi di **Euro 162,60 (centosessantadue/60)**).

INGIUNGE


Alla ditta ****, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, signora *****, di provvedere al pagamento della somma complessiva di **Euro 162,60 (centosessantadue/60)**, mediante versamento a mezzo di c/c postale n. **13910476 intestato a Comune di Monte Colombo – Servizio di Tesoreria, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27 della Legge 689/1981**.

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa – Verbale Amministrativo n. 05/RLS/09 – Ordinanza ingiunzione n. 20/09"

Si precisa che non si ingiunge l'esecuzione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi, in quanto già ottemperato alla data di presentazione degli scritti difensivi.

AVVERTE

Che avverso la presente Ordinanza – Ingiunzione di pagamento è ammessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua notificazione, OPPOSIZIONE avanti al Giudice di Pace di Rimini, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 e 22-bis della Legge 689/1981



COMUNE DI MONTE COLOMBO

PROVINCIA DI RIMINI

AREA AMMINISTRATIVA

Che la presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Monte Colombo per 15 gg, e pubblicata sul sito web istituzionale, previo oscuramento delle generalità dell'obbligato in solido.

Dalla residenza Municipale li, 22/06/2009

IL SINDACO
Dr. Simone Tordi